

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL' 8 GIUGNO 2010, N. 21653: il deposito temporaneo dei rifiuti.


«La sentenza *Tresolat* di questa Corte (Cassazione n. 39544/2006 RV. 235703) ha delineato i casi in cui, in tema di gestione dei rifiuti, costituisce reato:

- un abbandono ovvero un deposito incontrollato sanzionato, secondo i casi. dagli artt. 50 e 51, comma 2, del citato d. lgs. n. 22 [ora sostituiti dagli artt. 255 e 256, comma secondo, D.Lgs.152 del 2006];
- un deposito preliminare, necessitante della prescritta autorizzazione in quanto configura una forma di gestione dei rifiuti;
- una messa in riserva in attesa di recupero, anch'essa soggetta ad autorizzazione quale forma di gestione dei rifiuti. .

Per le ultime due ipotesi la mancanza di autorizzazione è sanzionata ex art. 51, comma 1, d.lgs. n. 22 [ora art. 256, comma primo, d. lgs. n. 152 del 2006]. ».

« Il deposito dei rifiuti per essere qualificato quale temporaneo deve possedere i requisiti fissati dall'art. 6 lett. m) d.lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152).

La citata sentenza, puntualizzato che **“in tema di rifiuti, al fine di qualificare il deposito temporaneo, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 163 lett. m) d. lgs. n. 152/2006, il produttore dei rifiuti può alternativamente e facoltativamente scegliere di adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero può conservare i rifiuti per tre mesi in qualsiasi quantità, oppure conservarli per un anno purché la loro quantità non raggiunga i venti metri cubi”** [RV. 235705], ha pure ribadito che esula dall'attività di gestione dei rifiuti, costituendo un'operazione preliminare o preparatoria alla gestione il deposito temporaneo [che è comunque soggetto al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva con il conseguente divieto di miscelazione e obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico], inteso quale raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti, e nel rispetto delle condizioni fissate dall'art. 183 lett. m) del d.lgs. n. 152 del 2006 [RV. 235704]. ».



Registro Generale n. 46767/2009

Camera di Consiglio 13.04.2010

Sentenza n. 576

21653 / 10

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale

composta dagli Ill.mi Signori:

- dott. Pierluigi Onorato
1. dott. Alfredo Teresi
2. dott. Claudia Squassoni
3. dott. Guicla I. Mulliri
4. dott. Giulio Sarno

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da **Alimonti Angelo**, nato a Guardiagrele il 25.09.1963, indagato del reato di cui all'art. 256, comma 1, lettere *a*) e *b*) e comma n. 2 d. lgs. n. 152/2006, avverso l'ordinanza del Tribunale di Chieti in data 18.11.2009 che, in accoglimento dell'appello del PM, aveva disposto il sequestro preventivo dei rifiuti e dell'area di deposito circostante l'insediamento produttivo *Rotopack s.p.a.*;

Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;

Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il PM nella persona del PG, dott. Alfredo Montagna, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

osserva

Con ordinanza 18.11.2009 il Tribunale di Chieti, in accoglimento dell'appello del PM, disponeva il sequestro preventivo dei rifiuti e dell'area di deposito circostante l'insediamento produttivo *Rotopack s.p.a.* nel procedimento a carico di Alimonti Angelo, indagato del reato di cui all'art. 256, comma 1, lettere *a*) e *b*) e comma n. 2 d. lgs. n. 152/2006 per avere effettuato, quale presidente del consiglio di amministrazione della s.p.a. *Rotopack*, un'attività non autorizzata di stoccaggio di rifiuti pericolosi allo stato solido e liquido contaminati da solventi e da inchiostri e di deposito al suolo in modo incontrollato di detti rifiuti.

Rilevava il Tribunale che, sulla base delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza [rilievi fotografici aerei del 28.03.2008 e rilievi fotografici terrestri del 6.10.2009] i rifiuti depositati all'interno del sito superava i limiti quantitativi di cui all'art. 183 lettera *m*) del d. lgs. n. 152/2006 e che dai rifiuti, non

correttamente imballati, fuoriusciva liquame che si riversava direttamente sul suolo e sulle pedane d'appoggio.

Riteneva sussistere il *fumus* con riferimento all'effettivo quantitativo dei fusti depositati sul piazzale aziendale [76 mc di rifiuti pericolosi di cui 23 mc contenenti inchiostri in fase solida; 33 mc di liquidi costituiti da acetato di etile contaminato da inchiostri vari; 20 mc costituiti da fusti di metallo pressato contaminato da inchiostri; 52 mc di rifiuti non pericolosi] e all'accertata mancanza di etichettatura dei rifiuti.

Proponenza ricorso per cassazione l'indagato denunciando

- > violazione di legge per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 321 c.p.p. per la convalida del sequestro disposto d'iniziativa dalla PG;
- > violazione di legge per avere il Tribunale imposto il sequestro in assenza di una specifica richiesta del PM il quale nell'atto d'appello aveva chiesto soltanto la convalida del sequestro operato dalla PG;
- > violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del *fumus* non sussistendo "indizi di colpevolezza" [sic] per ritenere astrattamente configurabile il reato ipotizzato, peraltro escluso dal GIP che aveva respinto la richiesta del PM ritenendo che, nella specie, si era in presenza di un deposito temporaneo di rifiuti preparati per l'invio ai siti di smaltimento. Inoltre, parte del prodotto era qualificabile come sottoprodotto.

Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.

Le eccezioni procedurali sono infondate alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui "la circostanza che sia scaduto il termine di 48 ore previsto dall'art. 321 comma terzo bis c.p.p. per la convalida del sequestro preventivo disposto dal PM, non determina l'inefficacia del provvedimento cautelare, potendo il giudice avvalersi delle attribuzioni conferitegli dall'art. 321 c.p.p. e imporre lui stesso il vincolo reale sul bene; il termine per la convalida, infatti, non costituisce presupposto o condizione di legittimità dell'emissione del provvedimento da parte del giudice, in quanto non è possibile ritenere che l'esercizio del potere attribuitogli in via ordinaria sia assoggettabile a condizioni dipendenti dalla sfera di discrezionalità del PM" [Cassazione Sezione III n. 42898/2004 RV. 229895].

L'eventuale inosservanza del termine per la convalida (inosservanza che è posta a base della censura) non determina l'inefficacia del provvedimento cautelare, perché è pacifico che il termine in questione non è perentorio e che la caducazione consegue soltanto alla mancanza della convalida stessa.

Il giudice, quindi, può imporre il vincolo reale avvalendosi delle attribuzioni concessegli in via ordinaria dall'art. 321 c.p.p. [giurisprudenza consolidata: cfr. Cassazione Sezione VI n. 5023/1996, Pastena, RV. 204527].

Nella specie, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il PM, nell'atto di appello, ha chiesto di disporre il sequestro preventivo dell'area, donde la legittimità del provvedimento impositivo

Il ricorso, nel resto, è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l'ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto



inquadabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell'astrattezza.

Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.

Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro.

Nel caso in esame nessuna delle suddette ipotesi ricorre, sicché è legittimo il disposto sequestro preventivo dei rifiuti e dell'area oggetto delle violazioni ambientali la cui condotta è sicuramente riconducibile *sub specie iuris* alla fattispecie di cui all'art. 256, comma 1, lettere a) e b) e comma n.2 d. lgs. n. 152/2006 alla stregua delle acquisizioni processuali avendo il Tribunale rilevato che dalle stesse emergeva che era ascrivibile all'indagato, quale presidente del consiglio di amministrazione della s.p.a. *Rotopack*, un'attività non autorizzata di stoccaggio di rifiuti pericolosi allo stato solido e liquido contaminati da solventi e da inchiostri e di deposito al suolo in modo incontrollato di detti rifiuti non riconducibile alla nozione di deposito temporaneo che "ai sensi dell'art. 6, punto m), del d. lgs 5 febbraio 1997 n. 22 [ora art. 183 d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152] è legittimo soltanto ove sussistano alcune precise condizioni temporanee, quantitative e qualitative; in assenza di tali condizioni, il deposito di rifiuti nel luogo in cui sono stati prodotti è equiparabile giuridicamente all'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, prevista come reato dall'art. 51 del d. lgs. 22/1997" [Cassazione Sezione III n. 7140, 21.03.2000, Eterno, RV 216977 e Cassazione Sezione III n. 39544/2006, Tresolat RV. 235703].

La sentenza Tresolat di questa Corte [Cassazione n. 39544/2006 RV. 235703] ha delineato i casi in cui, in tema di gestione dei rifiuti, costituisce reato:

- un abbandono ovvero un deposito incontrollato sanzionato, secondo i casi, dagli artt. 50 e 51, comma 2, del citato d. lgs. n. 22 [ora sostituiti dagli artt. 255 e 256, comma secondo, D.Lgs.152 del 2006];
- un deposito preliminare, necessitante della prescritta autorizzazione in quanto configura una forma di gestione dei rifiuti;
- una messa in riserva in attesa di recupero, anch'essa soggetta ad autorizzazione quale forma di gestione dei rifiuti.

Per le ultime due ipotesi la mancanza di autorizzazione è sanzionata ex art. 51, comma 1, d. lgs. n. 22 [ora art. 256, comma primo, d. lgs. n. 152 del 2006].

Il deposito dei rifiuti per essere qualificato quale temporaneo deve possedere i requisiti fissati dall'art. 6 lett. m) d. lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 183 d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152).

La citata sentenza, puntualizzato che "in tema di rifiuti, al fine di qualificare il deposito quale temporaneo, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 163 lett. m) d. lgs. n. 152/ 2006, il produttore dei rifiuti può alternativamente e facoltativamente scegliere di adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero può conservare i rifiuti per tre mesi in qualsiasi quantità, oppure conservarli per un anno purché la loro quantità non raggiunga i venti metri cubi" [RV. 235705], ha pure ribadito che esula dall'attività di gestione dei rifiuti, costituendo un'operazione preliminare o preparatoria alla gestione il deposito temporaneo [che è comunque soggetto al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva con il conseguente divieto di miscelazione e obbligo di tenuta dei registri

di carico e scarico], inteso quale raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti, e nel rispetto delle condizioni fissate dall'art. 183 lett. m) del d. lgs. n. 152 del 2006 [RV. 235704].

Nella specie, la non configurabilità del deposito temporaneo conseguiva dal fatto che l'indagato neppure ha enunciato di avere osservato i suddetti criteri.

La motivazione è, quindi, logica e adeguata, sicché non può essere censurata con argomentazioni, peraltro non sorrette da alcun riscontro documentale, improponibili in sede di legittimità perché implicanti valutazione del fatto [il quantitativo dei rifiuti consentirebbe di ravvisare un deposito temporaneo; parte del materiale sequestrato andrebbe qualificato come sottoprodotto] riservate al giudizio di merito.

Generica è la censura sul *periculum*, correttamente ritenuto dal Tribunale con riferimento alla necessità di impedire l'ulteriore compromissione dell'ambiente e della salute.

Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.

P Q M

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 13.04.2010.

il consigliere estensore



il presidente

